



LUCCHESI 1905 S.r.l.



“REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO PORTA ELISA DI LUCCA” – REV.A

VERSIONE INTEGRALE A CURA DELLA LUCCHESI 1905 S.R.L.

Campionato 2021/2022

Il presente regolamento è applicabile ai sensi del D. L. n. 28/2003, convertito in L. n. 88/2003 e successive modifiche, art. 1 e 1-septies.

Il Regolamento d’uso dello Stadio e di Comportamento del tifoso è volto a regolare l’accesso e la permanenza all’interno dell’impianto sportivo ove si svolge la gara, nonché il comportamento sugli spalti.

Norme generali

Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza, occupate od utilizzate dalla Lucchese 1905 Srl, compresa l’area riservata esterna;
- per Club si intende la Lucchese 1905 Srl;
- per evento si intende ogni manifestazione calcistica di Lega Pro (Serie C), Tim CUP e Coppa Italia Lega Pro (Coppa Italia Serie C), nonché le amichevoli, che si svolgeranno nello stesso Stadio, organizzate e gestite dalla Lucchese 1905 Srl.

La Società organizzatrice responsabile dell’emissione e distribuzione dei titoli d’accesso è la Lucchese 1905 srl. Al momento dell’acquisto del titolo d’accesso l’acquirente ha l’onere di controllare l’assenza di eventuali errori e/o omissioni non essendo la Lucchese 1905 Srl responsabile per eventuali errori materiali su quanto riportato sul titolo d’accesso. La manifestazione per la quale si autorizza l’ingresso, acquistando il titolo d’accesso, si svolgerà presso lo Stadio comunale “Porta Elisa”, Via dello Stadio, Lucca.

Norme Comportamentali

Con l’acquisto del titolo d’accesso il titolare si impegna a prendere visione ed a rispettare tutti i punti del “regolamento d’uso” dell’impianto sportivo, reperibile per intero sul sito internet ufficiale di Lucchese 1905 Srl e per estratto presso tutti i varchi di accesso all’impianto sportivo e tutte le biglietterie autorizzate, ed in particolare:

- l’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal presente “regolamento d’uso”; l’acquisto del titolo di accesso ne comporta la totale ed incondizionata accettazione da parte dello spettatore e comporta altresì l’accettazione di tutte le norme/disposizioni emanate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e dalle Istituzioni sportive, quali FIFA, UEFA, FIGC, Lega Calcio, LND.;
- l’inosservanza dello stesso “regolamento d’uso” comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro da parte del Prefetto della Provincia competente: qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive;
- per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra l’intestatario del titolo di accesso ed il possessore dello stesso;
- lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metal detector, oltre che da parte delle Forze dell’Ordine, a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward; con l’acquisto del titolo di accesso allo Stadio lo spettatore autorizza implicitamente il Club a richiedere controlli sulla persona ed alle eventuali borse e contenitori al seguito, rinunciando ad ogni eccezione, ed a rifiutare l’ingresso, o ad allontanare dallo Stadio chiunque non sia disposto a sottoporsi a detti controlli;



LUCCHESE 1905 S.r.l



- il titolo di accesso è personale, sarà rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici dell'acquirente e non può essere ceduto a terzi salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal Club;
- il titolo di accesso deve essere conservato fino al termine della manifestazione e all'uscita dall'impianto, che dovrà avvenire nei termini e con le modalità stabilite dalla Società Sportiva organizzatrice dell'evento;
- il titolo di accesso va esibito, in qualsiasi momento, a richiesta degli steward. Qualora il tagliando sia venduto illegalmente o non autentico, sarà confiscato dagli steward, dai Funzionari del Club e/o dalle Forze dell'Ordine;
- lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato (evidenziato sul biglietto e/o sull'abbonamento) e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo che non sia stato espressamente autorizzato dal Club. Lo spettatore che verrà trovato ad occupare posti diversi da quello assegnato potrà essere allontanato dallo stadio;
- la Società Sportiva, oltre ad espellere dall'impianto chiunque non rispetti il Regolamento d'uso, si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso all'impianto al contravventore anche in occasione di incontri successivi, a prescindere da eventuali divieti di accesso comminati dalle Autorità competenti;
- all'interno dell'impianto sportivo e nelle sue immediate vicinanze la Lucchese 1905 Srl effettua attività di videosorveglianza con registrazione di immagini;
- il Club non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a sua negligenza e colpa;
- il titolo di accesso vale per un solo ingresso all'impianto sportivo per la relativa manifestazione sportiva, pertanto lo spettatore che intende abbandonare il settore o l'impianto prima del termine, non potrà più riaccedervi con lo stesso titolo di accesso utilizzato per il primo ingresso allo stesso;
- il Club non può garantire che la gara abbia luogo nella data e nell'ora prevista e si riserva inoltre il diritto di ridefinire la data e l'ora della gara senza alcun preavviso e senza dover incorrere in nessun tipo di responsabilità; In caso di Evento postposto, o annullato o svolto con la chiusura di tutti o parte dei settori dello stadio, il rimborso avverrà secondo quanto previsto dal contratto di acquisto del titolo di accesso. Il Club non avrà nessun altro obbligo oltre a quello del rimborso del biglietto, responsabilità per qualsiasi titolo, ragione, azione. Il rimborso o la sostituzione del biglietto avrà luogo solo a fronte di presentazione e, quindi, restituzione dello stesso.

Divieti

Come previsto dalle vigenti normative e dai regolamenti sportivi chiunque non accettasse di sottoporsi ai controlli di sicurezza, ivi compresi gli accertamenti dello stato di alcolemia, non potrà essere ammesso all'interno dello Stadio. I comportamenti sotto elencati devono essere ritenuti proibiti e perseguibili a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, a meno che specificamente riconosciuti come necessari dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Non si possono introdurre nello Stadio gli oggetti di seguito elencati, indicati anche su appositi cartelli presenti nelle varie zone dello stadio, se non preventivamente autorizzati dagli steward, dalle Forze dell'Ordine Pubblico in servizio per la gara e/o dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS).

All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna è fatto pertanto esplicito divieto di:

- entrare o tentare di entrare senza titolo di accesso regolarmente rilasciato secondo il D.M. 6/6/05; sostare in prossimità di passaggi, di uscite ed ingressi, lungo i percorsi di smistamento, le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo, nonché ad accedere o tentare di accedere nelle aree soggette a restrizione al pubblico;
- attardarsi senza ragione o giustificato motivo negli ingressi o vie di uscita, nei passaggi e nei corridoi dello stadio; arrampicarsi e/o scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio (L. 401/89, art. 6 bis, comma 2);
- usare travestimenti che non permettano di distinguere il viso: si rammenta che il travisamento costituisce reato;
- compiere o tentare di compiere azioni che possano danneggiare persone o cose, in particolare, la detenzione e/o il lancio di oggetti e di materiale esplosivo o fumogeno; invadere o tentare di invadere il campo di gioco, l'ingresso in aree proibite;
- la distruzione, il danneggiamento, la manomissione, il deturpamento, l'imbrattamento o uso non autorizzato di edifici, strutture o altre attrezzature, pubbliche o private all'interno dell'impianto sportivo;
- accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- introdurre o tentare di introdurre, detenere o assumere sostanze che possano alterare il normale comportamento e/o entrare nello stadio sotto il loro effetto (esempio: per stato di ebbrezza alcolica);



LUCCHESE 1905 S.r.l



- introdurre, tentare di introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante, droghe;
- introdurre o tentare di introdurre, porre in vendita, distribuire, anche gratuitamente, nello stadio bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine, salvo che esse siano state versate in bicchieri di plastica leggera o di carta. E' consentita la commercializzazione di bevande, mediante somministrazione assistita, da parte dei soggetti espressamente autorizzati, solo previa miscita in bicchieri di plastica leggera o di carta;
- introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
- usare l'intimidazione, la coercizione, gli insulti o la provocazione, comunque porre in essere qualsiasi atto aggressivo od offensivo nei confronti di altre persone, (inclusi gli altri spettatori, gli arbitri, i giocatori, gli steward, lavoratori e personale di servizio in genere);
- esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica, territoriale o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte; entrare o parcheggiare, comunque tentare di far questo, con ogni tipo di veicolo in luoghi diversi dalle aree destinate al loro parcheggio;
- condurre attività commerciali o promozionali, fare mostra di materiale pubblicitario, raccogliere donazioni, se non preventivamente autorizzate e regolamentate dalle vigenti norme di sicurezza, pena la confisca del materiale oggetto di dette attività proibite; gettare spazzatura, o altro materiale di scarto, in luoghi non previsti per tale scopo;
- indossare pettorine od indumenti di colore e foggia confondibili con quelli degli steward; organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva; altre azioni che, a giudizio degli steward, costituiscano o possano costituire ostacolo alla conduzione o alla prosecuzione della gara, oppure siano o possano essere di fastidio o pericolo per altre persone.

Non si possono introdurre nello stadio gli oggetti di seguito elencati se non preventivamente autorizzati dagli steward, dalle Forze dell'Ordine Pubblico in servizio per la gara e/o dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS):

- armi da fuoco o strumenti atti ad offendere, come spade, coltelli e forbici, veleni, sostanze nocive ed infiammabili, droghe, veleni o altre sostanze nocive/pericolose, esplosivi, fumogeni, mortaretti, fuochi artificiali, polvere da sparo, razzi, torce e bengala, strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori o luci laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto;
- pietre, biglie, bottiglie in vetro, bicchieri in vetro, lattine, taniche, bottiglie in PET con tappo, sostanze congelate nonché tutti gli altri oggetti idonei ad essere lanciati;
- oggetti che possono essere usati come arma, quali aste di bandiera aventi grossa sezione, piene e telescopiche, supporti per macchine fotografiche, ombrelli, bastoni, fibbie per cinture, martelli, cacciavite, catene, ecc.;
- videocamere, macchine fotografiche tipo reflex, zoom intercambiabili od altri accessori se non specificatamente autorizzati in via preventiva dal Club, binocoli di medie e grandi dimensioni (sono ammessi quelli di piccole dimensioni, tipo "da teatro");
- esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco e verso l'esterno dell'impianto;
- striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal Club e/o dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS), cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, bandiere, documenti, disegni, materiali stampati o scritti, diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva;
- qualsivoglia materiale contenente propaganda politica, ideologica o religiosa, o comunque affermazioni inneggianti alla violenza o che possano determinare reazioni violente nei destinatari, ovvero possano ostacolare lo svolgimento delle gare. Striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, comunque tutto quanto esplicitato nel presente punto, anche se autorizzati, non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
- mezzi di diffusione sonora ad eccezione di tamburi e megafoni. L'introduzione segue la medesima disciplina prevista per gli striscioni. Il GOS valutato il contesto ambientale, rilascerà l'autorizzazione a condizione che: il numero sia proporzionato alla grandezza del rispettivo settore, i tamburi siano ad una sola battuta, sia in caso di introduzione di tamburi che di megafoni il referente sia preventivamente identificato già in sede di GOS;



LUCCHESE 1905 S.r.l



- bibite alcoliche o bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, fatti salvi, in ogni caso, provvedimenti più restrittivi emanati dall'Autorità per l'occasione e fermi restando i divieti, previsti dagli articoli 689 e 691 c.p., di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 16 ed a persone in stato di manifesta ubriachezza;
- bagagli ingombranti come ghiacciaie, valige, caschi da motociclista, ecc.;
- pettorine o indumenti di colore e foggia confondibili con quelli degli steward; animali di qualsiasi genere e taglia, con l'eccezione di cani guida per ciechi o cani soccorritori.

Relativamente agli striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile si precisa quanto segue:

◆ Sarà possibile introdurre ed esporre striscioni contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando almeno 7 giorni prima dello svolgimento della gara, apposita istanza, anche mediante fax o e-mail, alla società Lucchese 1905 Srl, indicando le proprie generalità complete, e specificando:

- le dimensioni ed il materiale utilizzato per la realizzazione;
- il contenuto e la grafica compendiate in apposita documentazione fotografica;
- il settore in cui verrà esposto.

Il modulo di richiesta è disponibile presso la sede del Club o sul sito internet dello stesso.

◆ Analoga disciplina dovrà essere applicata per le bandiere (drappo di forma rettangolare, attaccato per uno dei lati più corti, ad un'asta, quest'ultima se consentita dalla normativa vigente), fatte salve quelle riportanti solo i colori sociali della propria squadra e quella degli Stati rappresentati in campo.

◆ Per le coreografie, oltre a quanto sopra previsto, dovranno essere specificate le modalità ed i tempi di attuazione, significando che tale attività dovrà comunque terminare prima che inizi la gara.

◆ La società, informerà il Dirigente del GOS e l'Ufficio di Gabinetto del Questore, i quali provvederanno, non oltre i 5 giorni prima dello svolgimento dell'incontro, a concedere il proprio "nulla osta", a condizione che:

- sia/siano identificato/i il/i richiedente/i dell'esposizione del materiale o della realizzazione delle coreografie;
- all'interno del gruppo identificato del materiale non siano presenti una o più persone soggette a divieto di accesso agli impianti sportivi;
- non sussistano motivi ostativi sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- non sussistano motivi ostativi sotto il profilo della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio.

Il nulla osta potrà essere concesso anche per l'intera stagione ed essere revocato, fatte salve le prerogative della società che ha accordato l'autorizzazione, qualora uno o più appartenenti al gruppo vengano colpiti da DASPO o si rendano responsabili di episodi di intemperanza o violazioni delle prescrizioni previste dal Regolamento d'Uso.

E' comunque vietato esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta.

◆ La Lucchese 1905 Srl, a cui è demandata ogni attività di verifica inerente la specifica materia, comunicherà per iscritto le determinazioni assunte al richiedente, con l'avviso che:

1. il materiale autorizzato dovrà essere introdotto all'interno dell'impianto almeno 1 ora prima dell'apertura dei cancelli, specificando il varco d'ingresso;
2. non sarà consentito l'ingresso di materiale, ancorché autorizzato, dopo l'apertura al pubblico dei cancelli;
3. gli striscioni potranno essere affissi esclusivamente nello spazio specificatamente assegnato dalla società, la quale dovrà quindi verificare il rispetto delle prescrizioni con proprio personale;
4. l'esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l'immediata rimozione e l'allontanamento dall'impianto del/dei trasgressore/i cui potrà essere applicata la normativa in materia di divieto di accesso agli impianti sportivi nonché, revocata l'autorizzazione all'esposizione dello striscione identificativo del club di appartenenza;



LUCCHESE 1905 S.r.l



5. al termine del deflusso del pubblico il materiale autorizzato dovrà essere rimosso e, ove prescritto anche attraverso il sistema di comunicazione sonora dello stadio, ripresentato integralmente presso il varco indicato.

Motivi di espulsione dall'impianto sportivo

Chiunque tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi od offensivi, discrimini in senso razziale, etnico, territoriale od in ambito religioso verso gli altri spettatori o verso gli atleti presenti nell'impianto sportivo, produca danneggiamenti a quest'ultimo, ponga in atto comportamenti pericolosi per la sicurezza degli altri spettatori, oppure si sia introdotto nello stadio privo di un valido titolo d'ingresso, detenga un titolo d'accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità, occupi percorsi di smistamento od aree riguardanti le vie di esodo, esponga striscioni non autorizzati all'ingresso ed alla loro esposizione, introduca materiale per cui è previsto il divieto dalla normativa vigente o comunque indicato nel presente "regolamento d'uso", acquisti titoli di accesso diversi da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza, o comunque contravvenga alle norme contenute nel regolamento d'uso dell'impianto sportivo potrà essere espulso dall'impianto sportivo, dopo gli accertamenti effettuati dall'Autorità competente.

Avvertenze

Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalco di separatori e l'invasione di campo.

Chiunque commetta atti criminali od anche solo contrari al presente regolamento d'uso, nell'area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, ed all'interno dello stesso stadio, in occasione di un evento può essere passibile di inibizione all'accesso nello stadio da parte

del Club per tutti i futuri eventi. I seguenti comportamenti costituiscono reato ai sensi della Legge n. 401 del 13 dicembre 89 e successive modifiche, e sono puniti con le sanzioni previste dalla normativa vigente.

L'eventuale condanna per uno dei reati sotto elencati comporta il divieto di accesso agli impianti sportivi:

- Violazione delle disposizioni di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.
- Lancio di materiale pericoloso, scavalco e invasione di campo in occasione di competizioni sportive.
- Invasione di campo.
- Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.
- Turbativa di manifestazioni sportive.

La Lucchese 1905 Srl. si riserva di modificare il presente regolamento con efficacia immediata, anche per coloro che abbiano già acquistato titoli di accesso, in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza in genere (come ad esempio anche le Determinazioni emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive).

La Lucchese 1905 S.r.l. ha approvato il proprio Codice Etico per la Stagione Sportiva 2021/2022. Tutti i Soci, Direttori, componenti del C.d.A, dipendenti, fornitori esterni nonché sottoscrittori di abbonamento e/o biglietti, supporter e tifosi, sono tenuti alla scrupolosa osservanza dello stesso, attenendosi alle disposizioni impartite dallo stesso pena le sanzioni previste.

Il Codice Etico è consultabile presso la segreteria della Società Lucchese 1905 S.r.l., presso le biglietterie autorizzate e sul sito internet www.lucchese1905.it.

La Lucchese 1905 S.r.l. ha approvato il proprio Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, parte integrante del presente regolamento d'uso, consultabile sul sito internet www.lucchese1905.it.



LUCCHESE 1905 S.r.l



Trattamento dei dati personali

Si segnala che l'impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.M. 06/06/2005; la registrazione è effettuata per fini di ordine e sicurezza pubblica, conformemente all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La società organizzatrice della manifestazione calcistica è tenuta a conservare i dati e supporti di registrazione fino a sette giorni dall'evento (trascorsi i quali verranno cancellati) nonché a porre gli stessi supporti e dati a disposizione dell'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell'Interno 6 Giugno 2005; a tal fine si comunica che il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente Alessandro Vichi.

La Lucchese 1905 Srl si impegna a rendere consultabile il presente regolamento completo presso la sede del Club e sul proprio sito internet, provvedendo comunque, secondo le leggi vigenti, ad affiggere una copia dell'estratto del regolamento d'uso dell'impianto in prossimità delle biglietterie e dei varchi di accesso dello Stadio Porta Elisa.

Letto e approvato per la Stagione Calcistica 2021/2022.
LUCCHESE 1905 SRL

Revisionato, corretto e aggiornato in base al "Protocollo d'intesa" del Ministero dell'Interno del 04/08/17.

Lucca, 02/09/2021

Lucchese 1905 srl
Il Delegato per la gestione dell'evento

Paolicchi Daniele